

OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA I.P.A.B.  
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
Via Principe di Belmonte, 105 – 90139 PALERMO  
Codice Fiscale: 80016850820  
Tel. 0917773730  
[amministrazione@pec.operapiaistitutosantalucia.it](mailto:amministrazione@pec.operapiaistitutosantalucia.it)  
[www.operapiaistitutosantalucia.it](http://www.operapiaistitutosantalucia.it)

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.154 DELL'ANNO 2025**

### **OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO EX-ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 - ANNO 2025.**

---

L'anno 2025, il giorno 1 del mese di dicembre, nel locale delle adunanze presso l'Opera Pia Istituto Santa Lucia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Previo appello nominale risulta:

1. Presidente, Dott. Gaetano Clemente	Presente
2. Vicepresidente, Avv. Giuseppe Varisco	Presente
3. Componente, Sig. Vito Raso	Assente

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Domenico Savia, Segretario Generale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei presenti ricorrono estremi di impedimento e riconosciuta la validità dell'adunanza, riferisce al Consiglio in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto nell'ordine del giorno:

**IL CONSIGLIO**

**Premesso** che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e per la quale, relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- l'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

**Visto** l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei*

*principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

**Visto** l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

**Visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

**Considerato** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

**Preso** atto che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 e rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione”, il quale prevede che le stesse siano suddivise in una parte stabile ed una parte variabile precisando quanto segue:

- **Parte stabile** in cui dovranno essere inserite le seguenti risorse:
  - 1) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017);
  - 2) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015);
  - 3) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera b) (differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018: differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data);
  - 4) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del suddetto CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, relativamente all'anno 2024;
  - 5) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
  - 6) ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

**Parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate:

- 1) risorse del CCNL 2016 – 2018 di cui all'art. 67 comma 3, lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale);
- 2) risorse del CCNL 2016 – 2018 di cui all'art. 67 comma 3, lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione della RIA del personale cessato nell'anno);

**3)** risorse del CCNL 2019 – 2021 comma 2, lettera b) (importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari monte salari dell’anno 1997 ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa);

**4)** risorse del CCNL 2019 – 2021 comma 2, lettera d) (eventuali somme residue, dell’anno precedente accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario);

**5)** i sensi dell’art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017;

**Visto** il comma 6 del medesimo art. 79, ai sensi del quale “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*”;

**Visto** l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

**Visto** il dpcm 27 aprile 2020 che chiarisce che: “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

**Vista** la deliberazione n. 285 del 21.12.2018 avente ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate per il personale del comparto – Anno 2018”, cui si fa espresso rinvio, dalla quale si rileva che al 31.12.2018 prestavano servizio presso l’Opera Pia Istituto Santa Lucia n. 15 unità appartenenti all’area comparto oltre al Segretario appartenente all’area della dirigenza;

**Rilevato** che nel corso dell’anno 2025 prestano servizio n. 11 unità appartenenti all’area comparto oltre al Segretario appartenente all’area della dirigenza per il periodo gennaio – marzo 2025 e n. 12 unità appartenenti all’area comparto oltre al Segretario appartenente all’area della dirigenza per il periodo aprile – dicembre 2025;

**Rilevato**, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2025, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;

**Visto** il bilancio 2025;

## DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Costituire per l'anno 2025 il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale dipendente dell'Ente in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, secondo quanto previsto nello schema allegato e parte integrante del presente atto, nell'importo di **€ 199.919,46**.
- 2) Attestare che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2025, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 de dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019 – 2021.
- 3) Impegnare sul cap. 01.0030.020 “Fondo salario accessorio” del Bilancio 2025 la somma di **€ 171.913,11** data dalla differenza tra la somma di € 199.919,46 (totale del fondo) e quanto già impegnato e pagato nel corso dell'anno 2025 pari a **€ 28.006,35** (differenziali stipendiali, indennità di comparto, straordinario).
- 4) Dare atto che la presente delibera non tratta materia soggetta a controllo ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99.
- 5) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025**  
**OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA I.P.A.B.**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<i>Soggetto ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: <b>Importo unico consolidato anno 2017</b>	<b>52.044,28</b>
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): <b>Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente</b>	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): <b>Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001</b>	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): <b>Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale</b>	
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica</b>	<b>7.424,74</b>
<i>Non soggetto ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): <b>Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015</b>	<b>748,80</b>
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): <b>Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018</b>	<b>380,90</b>
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): <b>Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario</b>	
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023</b>	<b>760,50</b>
Art. 79 comma 1 lett. d)	<b>Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021</b>	<b>414,70</b>
Art. 79 comma 1-bis	<b>Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)</b>	<b>1.124,90</b>
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>62.898,82</b>
	<i>Di cui soggetto a limiti</i>	<b>59.469,02</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): <b>Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): <b>Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): <b>Incremento per obiettivi del Piano performance</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): <b>Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni</b>	
Art. 79 comma 2 lett. b)	<b>Incremento max 1,2% monte salari 1997</b>	<b>1.470,10</b>
Art. 79 comma 2 lett. c)	<b>Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive</b>	
<i>Non soggetto ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): <b>Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi</b>	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): <b>Piani di razionalizzazione</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): <b>Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)</b>	<b>10.800,52</b>
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022</b>	
Art. 79 comma 2 lett. d)	<b>Residui anno precedente lavoro straordinario</b>	<b>96.057,62</b>
Art. 80 comma1	<b>Residui Fondo anno precedente da risorse stabili</b>	<b>30.464,15</b>
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018</b>	
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	<b>138.792,39</b>
	<i>Di cui soggetto a limiti</i>	<b>1.470,10</b>
	<b>TOTALE FONDO 2024 (PARTE FISSA + PARTE VARIABILE)</b>	<b>201.691,21</b>
	<b>AMMONTARE FONDO SOGGETTO A LIMITAZIONI</b>	<b>60.939,12</b>
	<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016</b>	<b>157.596,18</b>
	<b>AMMONTARE FONDO SOGGETTO A LIMITAZIONI + POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>113.953,46</b>
	<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	<b>- 1.771,75</b>
	<b>FONDO 2025 DA APPROVARE</b>	<b>199.919,46</b>

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (Art. 53, Legge n. 142/90 e s.m.i. e L.R. n. 48/91 e s.m.i.)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL FUNZIONARIO

(Dott.ssa Daniela Di Gesaro)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Domenico Savia)

IL COMPONENTE

(Sig. Vito Raso)

IL COMPONENTE

(Avv. Giuseppe Varisco)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Gaetano Clemente)

## ALBO DELL'ENTE

Pubblicata la presente deliberazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi  
dal.....al.....

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Dott. Giacomo Faso)

---

OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA  
Via Principe di Belmonte, 105 Palermo

Protocollo n..... Palermo lì.....

- REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA  
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI  
PALERMO

Si trasmette la presente per i provvedimenti di competenza

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Domenico Savia)

---

REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

SERV.9 /II.PP.A.B.      Protocollo n.\_\_\_\_\_      Palermo \_\_\_\_\_

Notifica DECRETO R.S.      n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ approvazione/esecutiva delibera.

IL DIRIGENTE REGIONALE

.....